



Bruxelles, 21.10.2016
COM(2016) 667 final

2012/0179 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque
profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque
internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento
(CE) n. 2347/2002**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002

1. CONTESTO

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2012) 371 final – 2012/0179 COD): | 19 luglio 2012 |
| Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 13 febbraio 2013 |
| Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: | 10 dicembre 2013 |
| Data di trasmissione della proposta modificata: | 24 ottobre 2016 |
| Data di adozione della posizione del Consiglio: | 18 ottobre 2016 |

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La pesca in acque profonde nell'Atlantico nord-orientale è praticata principalmente da flotte costiere tradizionali (Portogallo) e da grandi pescherecci "nomadi" con reti da traino (Francia, Spagna). In totale essa rappresenta circa l'1% degli sbarchi in provenienza dall'Atlantico nord-orientale. L'economia di numerose comunità di pescatori dipende in una certa misura da questo tipo di pesca. La pesca in acque profonde è praticata nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali disciplinate da accordi nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC).

Per stock di acque profonde si intendono gli stock ittici catturati in acque situate al di là delle principali zone di pesca della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o intorno alle montagne sottomarine. Solo a partire dal 2003 la pesca in acque profonde è soggetta a una gestione dettagliata sulla base delle possibilità di pesca (totale ammissibile di catture, sforzo di pesca massimo). In precedenza essa si era sviluppata in gran parte al di fuori di qualsiasi ambito di regolamentazione e presentava alcuni sintomi caratteristici di quella che è definita come una vera e propria "corsa alla pesca", che ha portato al depauperamento degli stock.

Il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio¹ ha stabilito disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde. Tuttavia, con l'andare del tempo queste misure si sono rivelate insufficientemente vincolanti e non hanno permesso di continuare a garantire una gestione sostenibile degli stock. Inoltre esse non hanno contribuito a evitare effetti nefasti significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Nel 2007 e nel 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 61/105 e 64/72, con cui invitava gli Stati e le organizzazioni regionali di gestione della pesca ad assicurare la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili di acque profonde dall'impatto degli attrezzi da pesca di fondo e a garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici di acque profonde.

Le misure della NEAFC nel settore della pesca in acque profonde che sono state adottate e recepite nel diritto unionale comprendono il divieto di uso delle reti da imbrocco, la chiusura di determinate zone per proteggere gli habitat bentonici che rappresentano le principali fonti di biodiversità (ecosistemi marini vulnerabili), la limitazione dello sforzo di pesca totale annuo e la mappatura dell'attività di pesca esistente al fine di subordinare eventuali nuove attività di pesca a una valutazione preliminare di impatto ambientale.

L'obiettivo generale della proposta è garantire per quanto possibile lo sfruttamento sostenibile degli stock di acque profonde riducendo l'impatto ambientale di questo tipo di pesca, nonché migliorare la base di informazioni necessaria per la valutazione scientifica. Fino a quando i dati disponibili e il metodo utilizzato non avranno raggiunto il livello richiesto, che consente una gestione della pesca fondata sull'MSY, le attività di pesca dovranno essere gestite conformemente all'approccio precauzionale.

Al fine di ridurre l'impatto distruttivo sull'ecosistema marino, la proposta prevedeva la soppressione graduale delle reti a strascico in questo tipo di pesca, poiché risultano estremamente dannose per gli ecosistemi marini vulnerabili e comportano livelli elevati di catture indesiderate di specie di acque profonde. Le restrizioni transitorie relative alle reti da posta fisse a imbrocco nelle attività di pesca al di sotto dei 600 m di profondità e nella fascia compresa fra 200 m e 600 m dovrebbero essere accompagnate da un divieto di pesca diretta di specie di acque profonde.

Poiché prevedeva una graduale soppressione degli attrezzi di fondo, la proposta non conteneva misure specifiche volte a evitare impatti significativi su ecosistemi marini vulnerabili o la chiusura di zone in cui sono presenti tali ecosistemi.

La proposta contemplava inoltre la possibilità di semplificare il sistema di gestione di tali stock, attualmente soggetti a un doppio strumento: i limiti di cattura e la limitazione della capacità/dello sforzo.

Va osservato che il quadro giuridico ha subito un'evoluzione da quando è stata presentata la proposta della Commissione: la politica comune della pesca (PCP) è stata riformata e il nuovo "regolamento di base"² è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

¹ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio riflette l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 30 giugno 2016. La Commissione appoggia tale accordo.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Nel corso dei negoziati il Parlamento europeo ha rivisto la propria posizione a motivo dei cambiamenti intervenuti nel quadro giuridico e dell'adozione della nuova PCP. Pertanto, la posizione in prima lettura del Parlamento europeo adottata il 10 dicembre 2013 è stata considerata meno pertinente per i negoziati.

3.3. Disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione a tale riguardo

Il Parlamento europeo e il Consiglio si sono espressi a sfavore della proposta di progressiva eliminazione degli attrezzi di fondo per la pesca diretta di pesci di acque profonde, ma hanno raggiunto un accordo su misure sostitutive e su altre misure di conservazione intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili. Pertanto, il testo è stato significativamente modificato allo scopo di includervi le seguenti misure che hanno fatto oggetto dell'accordo politico:

- introduzione di due tipi di autorizzazione di pesca: autorizzazioni di pesca diretta per le imbarcazioni che sbarcano più dell'8% di specie di acque profonde in ogni bordata di pesca e almeno 10 tonnellate nel corso dell'anno civile in questione e autorizzazioni di pesca di catture accessorie per le imbarcazioni che hanno catture accessorie di specie di acque profonde. A queste ultime imbarcazioni è applicata una flessibilità del 15% al di là di 10 tonnellate;
- limitazione della capacità di pesca sulla base della capacità delle imbarcazioni che hanno sbarcato più di 10 tonnellate di specie di acque profonde nel 2009-2011;
- limitazione dell'attività di pesca diretta di specie di acque profonde alla zona in cui questo tipo di pesca è stato praticato nel periodo 2009-2011, cioè prima che fosse presentata la proposta della Commissione (zona di "impronta");
- la pesca sperimentale al di fuori di tale zona di "impronta" sarà soggetta a una valutazione di impatto. La Commissione stabilirà le condizioni per tali attività di pesca mediante atti di esecuzione. La pesca sperimentale avrà una durata massima di un anno, rinnovabile una volta;
- obbligo per le imbarcazioni di segnalare la scoperta di ecosistemi marini vulnerabili al di sotto di 400 m di profondità e di spostarsi in una zona alternativa a una distanza di almeno 5 miglia nautiche da quella in cui è stata effettuata la scoperta;
- divieto di pesca di specie di acque profonde con reti a strascico al di sotto di 800 metri dalla superficie dell'acqua;
- chiusura di zone in cui sono presenti ecosistemi marini vulnerabili per la pesca in acque profonde con attrezzi di fondo sulla base della valutazione di impatto e delle scoperte segnalate. Tale misura sarà attuata dalla Commissione mediante atti di esecuzione sulla base di pareri scientifici;
- applicazione di disposizioni più rigorose in materia di controllo, quali restrizioni applicabili ai trasbordi, comunicazioni in tempo reale sull'utilizzo dei contingenti,

provvedimenti più severi in caso di dichiarazione erronea delle catture, programmi specifici di controllo e di ispezione, fattore di moltiplicazione più elevato per la pesca eccessiva, possibilità per la Commissione di adottare misure di emergenza, ecc.;

- obbligo di sbarcare quantitativi di specie di acque profonde superiori a 100 kg unicamente in porti designati e obbligo di notificare l'intenzione di sbarcare con almeno 4 ore di anticipo (o con almeno un'ora di anticipo per le imbarcazioni di lunghezza non superiore a 12 metri);
- revoca delle autorizzazioni di pesca per almeno due mesi in caso di inosservanza delle condizioni ivi stabilite per quanto riguarda l'uso degli attrezzi, le zone di operazione e i limiti di cattura, nonché in caso di inosservanza dell'obbligo di imbarcare un osservatore;
- disposizioni più specifiche per quanto riguarda la raccolta dei dati e la presenza di osservatori su almeno il 20% dei pescherecci operanti con reti a strascico o reti da posta fisse a imbrotto e su almeno il 10% delle altre imbarcazioni. Tale livello di copertura potrebbe essere adattato mediante procedura di codecisione sulla base di pareri scientifici;
- le suddette misure riguardano le acque UE e alcune zone COPACE in cui operano imbarcazioni dell'UE. Nella zona della NEAFC continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia di permessi di pesca, porti designati e raccolta dei dati. Il livello di copertura del 20% si applicherà anche nella zona della NEAFC;
- valutazione dell'impatto delle misure quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento per stabilire il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Il testo di compromesso si discosta in maniera significativa dalla proposta originaria della Commissione del 2012, ma è in linea con le nuove norme stabilite nel nuovo regolamento di base, prevede misure sufficienti per sostituire la progressiva eliminazione degli attrezzi di fondo, garantisce condizioni atte a evitare impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e stabilisce condizioni migliori per una raccolta dei dati più efficiente. La Commissione può accettare tutte le modifiche.

4. CONCLUSIONE

I servizi giuridici e i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati incaricati di effettuare tutti gli adeguamenti pertinenti nel testo. Il documento che ne è risultato rappresenta pertanto l'accordo politico raggiunto dai legislatori il 30 giugno 2016.